



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 23/01/2026

IL DIRIGENTE



Progetto di Legge

**ISTITUZIONE DELLA CAMERA ARBITRALE COMMERCIALE INTERNAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Articolo 1

(Istituzione della Camera Arbitrale Commerciale Internazionale
della Repubblica di San Marino)

1. È istituita la Camera Arbitrale Commerciale Internazionale della Repubblica di San Marino, di seguito denominata "Camera Arbitrale", quale organismo permanente per la risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale, con particolare riferimento ai rapporti di natura internazionale.
2. La Camera Arbitrale è istituita presso la Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico della Repubblica di San Marino, che ne assicura il supporto organizzativo, amministrativo e logistico, nel rispetto dell'autonomia funzionale dell'organo arbitrale.
3. La Camera Arbitrale opera secondo principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza, efficienza e competenza professionale, in conformità agli standard internazionali in materia di arbitrato.

Articolo 2

(Finalità e funzioni)

1. La Camera Arbitrale ha il compito di:
 - a) amministrare procedimenti arbitrali commerciali internazionali ai sensi del Decreto Delegato n. 166/2024 nonché in ogni altro ambito espressamente consentito dalla legge;
 - b) promuovere l'utilizzo dell'arbitrato e degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR);
 - c) favorire l'attrattività della Repubblica di San Marino quale sede di arbitrati internazionali;
 - d) garantire la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli arbitri e degli esperti;
 - e) svolgere attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione in materia di arbitrato e risoluzione delle controversie.
2. La Camera Arbitrale può altresì svolgere funzioni di mediazione, conciliazione e altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito dal Decreto Delegato di cui all'articolo 5.

Articolo 3

(Ambito di competenza)

1. La Camera Arbitrale è competente per le controversie:

Carlo J...

g...

Carlotte...

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00007132 del 23/01/2026

- a) tra soggetti aventi sede o residenza nella Repubblica di San Marino o tra soggetti di nazionalità diversa;
 - b) insorte nell'ambito di un rapporto commerciale, avente valore economico;
 - c) devolute alla decisione arbitrale mediante clausola compromissoria o compromesso.
2. Resta ferma l'applicazione delle norme di ordine pubblico nonché dei principi inderogabili dell'ordinamento sammarinese.

Articolo 4

(Autonomia e rapporti con le istituzioni)

1. La Camera Arbitrale opera in piena autonomia funzionale e decisionale rispetto agli organi della Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico e rispetto a ogni altro soggetto pubblico o privato.
2. La Repubblica di San Marino favorisce lo sviluppo della Camera Arbitrale quale strumento strategico per:
 - a) la tutela degli investimenti;
 - b) la competitività del sistema economico;
 - c) la certezza del diritto nei rapporti economici internazionali.

Articolo 5

(Organizzazione e funzionamento della Camera Arbitrale)

1. La Camera Arbitrale è dotata dei seguenti organi:
 - a) il Consiglio della Camera Arbitrale;
 - b) il Presidente della Camera Arbitrale;
 - c) la Segreteria Arbitrale.
2. Il Consiglio della Camera Arbitrale è composto da un numero dispari di membri, nominati sulla base di comprovata competenza ed esperienza in materia di arbitrato commerciale internazionale, diritto commerciale o diritto internazionale.
Il Consiglio:
 - a) adotta e aggiorna il regolamento arbitrale e degli strumenti ADR;
 - b) vigila sul corretto funzionamento della Camera Arbitrale;
 - c) delibera sui criteri di formazione e aggiornamento degli elenchi degli arbitri e degli esperti;
 - d) esercita le funzioni di nomina degli arbitri, ove non vi provvedano le parti.
3. Il Presidente della Camera Arbitrale è eletto dal Consiglio tra i propri membri e:
 - a) rappresenta la Camera Arbitrale;
 - b) assicura il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità ed efficienza;
 - c) sovrintende all'attività della Segreteria Arbitrale.
4. La Segreteria Arbitrale svolge funzioni di supporto amministrativo e organizzativo ai procedimenti, senza interferire con l'attività decisionale degli arbitri.
5. Presso la Camera Arbitrale sono istituiti:
 - a) l'Elenco degli Arbitri;
 - b) l'Elenco degli Esperti.L'iscrizione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità e adeguata competenza professionale, nonché all'assenza di cause di incompatibilità.
6. I procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale si svolgono nel rispetto dei principi di:
 - a) parità delle parti;
 - b) diritto al contraddittorio;



- c) autonomia delle parti;
- d) riservatezza;
- e) efficienza e ragionevole durata.

7. La Camera Arbitrale può amministrare procedimenti di mediazione, conciliazione e altri strumenti ADR, secondo regole proprie coerenti con i principi dell'arbitrato internazionale.

8. In ogni caso, l'attività della Camera Arbitrale si svolge nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino e dei principi generalmente riconosciuti in materia di arbitrato commerciale internazionale.

9. Con decreto delegato, in base all'evoluzione della normativa internazionale in materia, possono essere costantemente modificate ed aggiornate le disposizioni del presente articolo.

Articolo 6

(Neutralità finanziaria e avvio operativo)

1. L'istituzione della Camera Arbitrale avviene nel rispetto dei principi di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, salvo quanto previsto per le spese di avvio eventualmente stabilite dal Decreto Delegato.

Le attività della Camera Arbitrale sono finanziate mediante:

- a) diritti di segreteria;
- b) compensi per i servizi resi;
- c) eventuali contributi pubblici o privati espressamente autorizzati.

Art. 7

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

